

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1437

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE PASCALIS

Presentata il 4 giugno 1964

Modifica alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395, recante norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 ottobre 1960, n. 1395, istituisce scuole professionali per infermiere della durata di due anni, con l'esonero dell'obbligo del convittamento delle allieve, annesse alle scuole di ostetricia. Le allieve non sono quindi obbligate a rimanere nel convitto il giorno e la notte, ma debbono soltanto frequentare la scuola come esterne. Conseguito il diploma di infermiera professionale, esse sono ammesse a frequentare l'annessa scuola di ostetricia e a compiere il biennio necessario per l'acquisizione del diploma di ostetrica.

La scuola per infermiere e quella per ostetriche sono situate di norma nello stesso edificio e praticamente costituiscono una scuola unica, rappresentando il corso biennale per infermiere un'attività di studio e di lavoro

preparatoria per l'ammissione alla scuola di ostetricia.

L'intima connessione tra le due scuole rende evidente l'opportunità che l'incarico di direttrice della scuola per infermiere venga conferito all'ostetrica maestra della scuola, alla quale è affidata la direzione delle allieve del secondo biennio del corso. Tale provvedimento assicurerebbe anche una continuità nel controllo e nella guida delle allieve dal loro ingresso nella scuola fino al conseguimento del diploma e nello stesso tempo permetterebbe un maggiore affiatamento nel servizio e una migliore conoscenza delle discenti, sia per quanto attiene alla disciplina che alle attitudini professionali.

Si propone pertanto l'approvazione della seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 26 ottobre 1960, n. 1395, è aggiunto il seguente comma:

« La direzione di tali scuole può essere affidata alle ostetriche maestre delle scuole di ostetricia ».